



**ASSOCIAZIONE FAMIGLIE PER LA SALUTE MENTALE ODV**

Via F. Simonetti, 32 - 55100 S.Vito - Lucca  
Tel.e Fax +39.0583.440615 – Tel. Presidente + 39- 349.8019334  
www.fasm.it - e.mail : associazione@fasm.it  
Codice fiscale : 92012720469

## **STATUTO**

### **ASSOCIAZIONE FAMIGLIE PER LA SALUTE MENTALE ODV**

#### **ART. 1**

##### **DENOMINAZIONE**

L'associazione senza scopo di lucro denominata **Associazione delle Famiglie per la Salute Mentale ODV, in sigla F.A.S.M. ODV**, è retta dal seguente Statuto e svolge la propria attività ai sensi del Codice Civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (di seguito denominato “Codice del Terzo Settore” o “CTS”) e successive modifiche.

La sede della associazione è a Lucca, via F.Simonetti n.32 e la sua durata è *illimitata*. Possono inoltre essere aperte sedi corrispondenti in altre città italiane, di volta in volta istituite, previa approvazione degli Organi di gestione dell'associazione.

#### **ART.2**

##### **FINALITA'**

L'associazione, perseguendo finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, è finalizzata alla promozione umana, morale, culturale, professionale, nonché all'inserimento sociale e lavorativo di persone socialmente svantaggiate, attraverso lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati :

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

s) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;

t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

In particolare l'associazione si propone:

- di coordinare l'attività delle famiglie che vivono direttamente il dramma dei disabili psichici;
- promuovere la formazione personale e sociale dei singoli membri, al fine di realizzare relazioni interfamiliari positivamente educative;
- portare il problema della malattia mentale di fronte all'opinione pubblica in modo da coinvolgere privati ed istituzioni pubbliche.

L'associazione non ha comunque fine di lucro, nemmeno indiretto, ma esclusivamente di solidarietà. L'associazione baserà la propria attività prevalentemente grazie all'opera di volontari prestata in modo personale, spontaneo e gratuito. L'associazione potrà tuttavia assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al regolare funzionamento dell'attività; in ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, le seguenti attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale quali sponsorizzazioni ed interventi anche di natura commerciale che comunque saranno individuate successivamente dal consiglio direttivo.

L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

### **ART.3**

#### **ATTIVITA' E COMPITI**

L'associazione, in particolare nell'ambito delle attività di interesse generale e di cui all'art.2 del presente statuto, allo scopo di promuovere e incentivare iniziative di sostegno diretto a soggetti appartenenti all'area della disabilità psichica, potrà:

- Organizzare seminari di studio, convegni, conferenze e corsi di formazione per volontari, operatori sia pubblici che privati ed amministratori, sulle tematiche riguardanti la salute mentale;
- Organizzare iniziative culturali e di sensibilizzazione dell'opinione pubblica su dette tematiche;
- Organizzare e gestire forme di assistenza diretta o indiretta alle famiglie di tali persone, mediante gestione di strutture intermedie (es. case famiglie, comunità alloggio, ecc.);
- Gestire direttamente o indirettamente iniziative di turismo sociale e/o agricoltura sociale.
- Utilizzare l'attività motoria come strumento per il miglioramento della relazione all'interno del gruppo e per promuovere il benessere psicofisico dell'individuo.
- Ogni altra iniziativa che direttamente o indirettamente risulti utile al raggiungimento delle finalità.

L'associazione potrà compiere tutte le azioni finanziarie, mobiliari o immobiliari utili anche indirettamente al raggiungimento dello scopo, che siano conformi a quanto previsto dal codice del terzo settore.

## **ART.4**

### **SOCI**

Il numero degli associati è *illimitato* ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge. Possono aderire all'associazione le persone fisiche che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Sulle domande di ammissione deciderà l'organo direttivo dell'associazione, dopo aver verificato la motivazione e la vocazione al servizio volontario. Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati. Il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi con preavviso scritto di almeno 15 giorni al presidente dell'associazione.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea;

La qualifica di associato si perde per *morte, recesso o esclusione*.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione: può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

## **ART.5**

### **ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE**

Sono organi dell'associazione;

- L'Assemblea;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente;

Ai componenti degli organi associativi non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

## ART.6

### L'ASSEMBLEA

Nell'Assemblea hanno *diritto di voto* tutti coloro che sono iscritti, da almeno *3 mesi*, nel libro degli associati. Ciascun associato ha *un voto*. Ciascun associato può farsi *rappresentare* in Assemblea da un altro associato mediante *delega scritta*, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento;
- delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in *prima convocazione* con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in *seconda convocazione* qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea *delibera* a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per *modificare l'Atto costitutivo e lo Statuto* occorre la presenza di almeno  $\frac{3}{4}$  degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo *scioglimento dell'associazione* e la *devoluzione del patrimonio* occorre il voto favorevole di almeno  $\frac{3}{4}$  degli associati.

L'assemblea è presieduta dal Presidente o in sua assenza da altra persona designata dallo stesso Presidente. Le deliberazioni dell'assemblea sono di norma palesi, tranne nel caso in cui le deliberazioni stesse riguardano persone.

## **ART.7**

### **CONSIGLIO DIRETTIVO**

Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo e direttivo dell'associazione.

Il Consiglio è composto da un minimo di 5 membri nominati ogni 4 anni dall'assemblea. I membri sono rieleggibili. Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate : si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il consiglio nomina un segretario che ha l'obbligo delle verbalizzazioni del consiglio stesso. E' compito dei consiglieri collaborare responsabilmente e in prima persona con presidente e segretario dello stesso. La carica di consigliere è gratuita. Ai consiglieri spetta solo un rimborso per le spese sostenute.

Le deliberazioni del consiglio sono valide quando sono presenti almeno la metà dei consiglieri in carica.

## **ART.8**

### **ATTRIBUZIONI E POTERI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO**

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;
- determinare la quota associativa;
- redigere programmi e regolamenti interni.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

## **ART.9**

### **PRESIDENTE**

Il Presidente ha la rappresentanza dell'associazione nei confronti di terzi ed in giudizio. Spetta al Presidente convocare e presiedere l'assemblea ed il Consiglio Direttivo.

Il Presidente in caso di effettiva necessità ed urgenza può assumere i poteri dell'assemblea, salvo ratifica da parte della stessa alla prima riunione. In caso di assenza temporanea del Presidente la firma sociale è assunta da un Vice-Presidente. Il Presidente può delegare in via permanente o transitoria, generale o speciale, i propri poteri al vice-presidente.

## **ART.10**

### **BILANCIO DI ESERCIZIO**

Il bilancio di esercizio è annuale e si riferisce all'esercizio sociale che va dal 01/01 al 31/12 dello stesso anno. E' predisposto dal Consiglio Direttivo e deve essere presentato all'assemblea per l'approvazione entro il mese di aprile dell'anno successivo.

L'Organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

## **ART.11**

### **PATRIMONIO**

Il patrimonio dell'associazione è costituito da beni mobili e immobili che potranno essere acquistati a qualsiasi titolo, nonché dagli eventuali avanzi positivi di gestione. Il fondo comune è rappresentato dalle quote associative. L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

Per le attività di interesse generale prestate, l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

## **ART.12**

### **RECESSO ED ESCLUSIONE**

E' escluso il socio che si trova in conflitto con le finalità istituzionali dell'associazione previa deliberazione dell'assemblea su proposta del Consiglio Direttivo, che valuta la gravità del comportamento tenuto dal socio.

Può inoltre essere escluso, con le stesse modalità, il socio che non è in regola con il pagamento delle quote associative.

Il socio può recedere mediante dimissioni. Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato. La dichiarazione di recesso ha effetto immediato. I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

## **ART.13**

### **SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE**

In caso di scioglimento dell'associazione su delibera dell'assemblea, l'assemblea stessa nominerà uno o più liquidatori, anche già membri del Consiglio Direttivo, che provvederanno alla definizione di tutti i rapporti sia con i terzi che con i soci.

In caso di scioglimento, cessazione o estinzione dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

## **ART.14**

### **RINVIO**

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto o dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.